



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

Ufficio: SINDACO

Li 09-11-2023

Ordinanza n.46

Oggetto: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM₁₀, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM₁₀ e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- le Regioni del Bacino Padano hanno deciso di rafforzare quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma del 2017 con una serie di iniziative omogenee e aggiuntive rispetto alle esistenti sottoscrivendo il "Piano Straordinario per la qualità dell'aria";
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l'agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso e tenutosi il giorno 10/09/2021, 26/09/2022 e 28/09/2023 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;
- il Comune di Giavera del Montello ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato;

VISTI:

- il Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera aggiornato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 19/5/2016;
- la DGR n. 1855 del 29/12/2020, secondo la quale il Comune di Giavera del Montello ricade nella zona IT0522 - Pianura;
- la L.R. n. 33/1985;
- la L. n. 267/2000;
- l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 155/2010;
- la DGR n. 122/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06;
- DM n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"; □ la DGR n. 836 del 6/6/2017 "Approvazione del Nuovo



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano;

- la DGR n. 238 del 2/3/2021 “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea.”
- la DGR n. 1089 del 9/8/2021 “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure.”;
- il regolamento comunale di Polizia Locale;

ORDINA

che durante il periodo: dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2024 su tutto il territorio comunale sia fatto:

- divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali anche se trattasi di ordinaria pratica agricola di cui all'art. 182, comma 6 bis. del D.Lgs. 152/06, ad esclusione dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;
- divieto di accendere falò rituali, eccezion fatta per quelli dell'Epifania e di Sant'Antonio Abate, legati a consolidate tradizioni pluriennali e organizzati esclusivamente da Comune, Associazioni, Comitati di Quartiere e Parrocchie con utilizzo di solo materiale vegetale e nel rispetto di quanto prescritto dalla Direttiva della Giunta Comunale;
- divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” in allerta verde e divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle” in allerta arancio e rosso;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X, parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa (fatte salve le misure previste dal D.M. n. 383 del 06/10/2022);

E ORDINA

che durante il periodo: dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2024 su tutto il territorio comunale sia fatto:

- divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

AVVISA

Le colorazioni delle allerte sono consultabili al seguente link: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>.



Comune di Giavera del Montello

Provincia di Treviso

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line Comunale e nel sito internet Comunale, nonché ai soggetti sottoelencati:

- a. Provincia di Treviso
- b. ULSS n. 2
- c. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso
- d. Comando Provinciale dei VV.FF.
- e. Comando dei Carabinieri e Carabinieri Forestali
- f. Comando di Polizia Locale
- g. Associazioni di Categoria

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL SINDACO

...
...
...

CAVALLIN MAURIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa